



*Ministero del Lavoro  
e delle Politiche Sociali*

DIREZIONE GENERALE DELLE RELAZIONI INDUSTRIALI E DEI RAPPORTI DI LAVORO - DIV. VII

**VERBALE DI ACCORDO**

Il giorno 19 marzo 2013, presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, alla presenza della dott.ssa Debora Postiglione, si è tenuto l'incontro per l'esame della situazione occupazionale della WELCOME TRAVEL GROUP SPA, per l'espletamento della fase amministrativa della procedura di licenziamento collettivo ai sensi degli artt. 4 e 24, legge n. 223/1991.

Sono presenti:

- per la SOCIETA', Marco Caldera e Claudia Costantini, assistiti dall'Avv. Antonella Musy;
- per la UNIONE INDUSTRIALE Torino, Roberto De Luca;
- per la FILCAMS CGIL Nazionale, Sabina Bigazzi;
- per la FISASCAT CISL Nazionale, Elena Maria Vanelli;
- per la UILTUCS UIL Nazionale, Elena Maria Vanelli, con delega del Nazionale.

**PREMESSO CHE**

1. la WTG S.p.a., con sede legale in Torino, opera nel settore turistico, con un organico complessivo ad oggi pari a n. 165 unità (di cui n. 4 dirigenti) a cui applica il CCNL Turismo;
2. con lettera datata 28.01.2013, per il tramite dell'Unione Industriale di Torino, la WTG SPA ha aperto una procedura di licenziamento collettivo ai sensi degli artt. 4 e 24, legge n. 223/1991 dichiarando un esubero pari a n. 93 lavoratori;
3. i motivi che determinano la situazione di eccedenza ed i motivi tecnici, organizzativi e produttivi che non consentono soluzioni alternative all'avvio della procedura di riduzione del personale, sono illustrati dall'Azienda nella suddetta comunicazione di avvio della procedura;
4. esaurito con esito negativo l'esame congiunto in sede sindacale, l'Azienda - con comunicazione dell'11 febbraio 2013, per il tramite dell'Unione Industriale di Torino - ha inviato la richiesta di attivazione della fase amministrativa della suddetta procedura;
5. pertanto, con successiva nota prot. del 25.02.2013, il Ministero del Lavoro ha convocato le parti sociali interessate per la riunione del 4 marzo 2013, che si è conclusa con un verbale di rinvio alla data odierna;
6. negli incontri per l'esame congiunto, svoltisi ai sensi del comma 5 art 4 legge n. 223/1991, e nell'incontro in sede ministeriale del 4 marzo u.s. le OO.SS. hanno invitato l'Azienda ad adottare provvedimenti il meno possibile traumatici sul piano occupazionale, sottolineando l'esistenza delle condizioni per l'adozione di soluzioni alternative ed hanno, pertanto, richiesto all'Azienda di presentare istanza di CIGS per due distinte modalità di gestione degli esuberanti, rispettivamente nelle Agenzie Cessate e nelle restanti Unità Produttive. La Società, pur confermando la necessità del raggiungimento degli obiettivi dichiarati nella comunicazione di apertura della procedura di licenziamento collettivo, ha accolto la predetta richiesta.

**TUTTO CIO' PREMESSO**

le Parti raggiungono il seguente accordo di cui le premesse costituiscono parte integrante.

Saranno effettuate, da parte dell'Azienda le seguenti due distinte istanze di CIGS:

- a. CIGS per cessazione dell'attività aziendale per i dipendenti delle Agenzie Cessate
- b. CIGS per Crisi Aziendale per i dipendenti delle restanti Unità Produttive che saranno regolate con le modalità di seguito riportate.

**CIGS PER CESSAZIONE DELL'ATTIVITA' AZIENDALE PER AGENZIE CESSATE**

1. In relazione alle Agenzie Cessate, l'Azienda presenterà al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali domanda per la concessione della CIGS per cessazione dell'attività, per la durata di 12 mesi, con decorrenza dal 22 aprile 2013, in favore di un numero massimo di **33 dipendenti** in forza presso le 15 agenzie di viaggio di: Bologna via Emilia, Bologna via Zanardi, Milano via Lupetta, Roma via Guinizelli, Verona- corso di Porta Nuova (limitatamente all'Ufficio First), Bologna via Mazzini, Busto Arsizio, Creazzo, Genova via Sestri, Milano via Camminadella, Milano via Col di Lana, Roma Largo Tana, San Giovanni Lupatoto, Torino, Villafranca di Verona;



*Ministero del Lavoro  
e delle Politiche Sociali*

DIREZIONE GENERALE DELLE RELAZIONI INDUSTRIALI E DEI RAPPORTI DI LAVORO - DIV. VII

2. i lavoratori delle Agenzie Cessate verranno collocati in CIGS a zero ore, senza rotazione, a fronte della cessazione di attività;
3. la Società erogherà ai lavoratori sospesi dal lavoro il trattamento di CIGS posto a carico dell'INPS, a titolo di anticipazione dello stesso.

**CIGS PER CRISI AZIENDALE PER LE ALTRE UNITÀ PRODUTTIVE**

1. Le parti, inoltre, individuano nella CIGS per Crisi Aziendale lo strumento per gestire gli esuberanti della sede operativa di Milano, della sede amministrativa di Torino e delle rimanenti 20 Agenzie di Viaggio di: Asti, Brescia via Cavalletto, Cuneo corso Dante, Cuneo piazza Europa, Genova via Mazzini, Latina piazza Libertà, Mantova via Piave, Milano corso Italia, Milano viale Piave, Milano galleria Strasburgo, Mondovì corso Italia, Napoli, Padova, Roma via Ripetta, Roma via Tiburtina, San Bonifacio, Varese, Verona via Barana, Verona corso di Porta Nuova, Verona via XXIV Maggio;
2. pertanto, l'Azienda presenterà al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali domanda per la concessione della CIGS per Crisi, per la durata di 12 mesi, con decorrenza dal 22 aprile 2013, per il personale facente parte delle suddette Unità Operative, per un numero massimo di **60 lavoratori full time equivalent - su una platea di 128 unità coinvolte dalla Cassa**;
3. tutti i Lavoratori saranno collocati in CIGS con una riduzione oraria massima media annua del 50%, con rotazione tra categorie omogenee dei lavoratori interessati;
4. la Società erogherà ai lavoratori sospesi dal lavoro il trattamento di CIGS posto a carico dell'INPS, a titolo di anticipazione dello stesso.

Le parti concordano, altresì, che si incontreranno in sede locale, su richiesta di parte, per la verifica dell'andamento della CIGS e del piano di gestione degli esuberanti.

**MOBILITÀ CON IL CRITERIO ESCLUSIVO DELLA NON OPPOSIZIONE.**

1. Le parti convengono, al fine di favorire l'esodo non traumatico dei lavoratori, che la Società potrà procedere al licenziamento di un numero massimo di **33 unità lavorative**, in forza presso le agenzie cessate, la cui individuazione avverrà in via esclusiva sulla base del criterio della non opposizione al licenziamento e con incentivo all'esodo concordato dalle parti in separata intesa.
2. Le parti concordano, infine, che, in deroga a quanto previsto dall'articolo 8, comma 4, legge n. 236/93, i licenziamenti sulla base del criterio suddetto potranno avvenire entro e non oltre il 21 gennaio 2014.

**Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, preso atto dell'accordo raggiunto dalle parti, dichiara formalmente esperiti e conclusi con esito positivo la fase amministrativa, ai sensi della legge n. 223/1991, e l'esame congiunto, ai sensi del D.P.R. n. 218/00.**

Letto, confermato e sottoscritto.

SOCIETÀ

UNIONE INDUSTRIALE Torino

OO.SS.

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI